

Accordo di collaborazione

tra

L'Associazione "La Collina dei Conigli ODV", con sede legale in Monza - 20900, Via Longarone 12, C.F. n. 94599720151, rappresentata dal suo Presidente, Stefano Martinelli, (d'ora innanzi denominata anche "Associazione")

E

L'Università degli Studi di Trieste, con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, Codice Fiscale 80013890324, PEC: ateneo@pec.units.it, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof.ssa Donata Vianelli, nata a Vicenza (VI), l'8 maggio 1967, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede dell'Università, la quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzata alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2026 (prot. n. 139716), (d'ora innanzi denominata anche "Università")

Congiuntamente le "Parti"

Visto/a

a) La Direttiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici e in particolare, il considerando 26 e l'art. 19 recante "liberazione e reinserimento degli animali";

b) Il Decreto Legislativo 26/2014 "Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali" che prevede (art. 19) che "Gli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati nelle procedure, previo parere favorevole del medico veterinario, possono essere reinseriti o reintrodotti in un habitat adeguato o in un sistema di allevamento appropriato alla loro specie alle seguenti condizioni:

- lo stato di salute dell'animale lo permette;
- non vi è pericolo per la sanità pubblica, la salute animale o l'ambiente;
- sono state adottate le misure del caso per la salvaguardia del benessere dell'animale.

c) Il Decreto del Ministero della Salute del 31 dicembre 2021 che individua i requisiti strutturali e gestionali per lo svolgimento delle attività di reinserimento e reintroduzione degli animali utilizzati e destinati a essere utilizzati per fini scientifici.

Considerato che

a) La Collina dei Conigli ODV è una associazione di volontariato che si dedica al recupero ed alla successiva ricollocazione in ambienti famigliari di animali provenienti da laboratori di sperimentazione; scopo finale dell'Associazione è quello di trovare a questi animali una sistemazione in famiglie adottive interessate ad accoglierli come animali d'affezione.

- b) L'Associazione è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al Rep. 39276 e le sue strutture di Via Giovanni dalle Bande Nere 26 a Monza, di Via Candiolo 24/26 a Torino e di Via Bobbio 11A a Genova sono iscritte nell'elenco delle strutture affidatarie previsto dal Decreto 31 dicembre 2021 e pubblicato sul sito del Ministero della Salute.
- c) L'Associazione risulta iscritta all'elenco delle associazioni di protezione animale per l'affidamento degli animali previsto dal Decreto 31 dicembre 2021 e pubblicato sul sito del Ministero della Salute.
- d) L'Università degli Studi di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- e) per il conseguimento delle proprie finalità, sia l'Università che l'Associazione possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Finalità e oggetto della collaborazione

Il presente accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Trieste e l'Associazione "La Collina dei Conigli ODV" è finalizzato al reinserimento degli animali utilizzati a fini sperimentali secondo quanto specificato nel Decreto legislativo citato in premessa.

L'accordo riguarda il reinserimento dei piccoli animali presenti negli stabilimenti utilizzatori dell'Ateneo e cioè: conigli, ratti, topi.

L'Università può consultare l'Associazione per verificare l'eventuale disponibilità di reinserimento anche per animali diversi da quelli indicati, per cui la legge ne consente l'utilizzo ai fini di ricerca e sperimentazione scientifica.

Gli animali destinati al reinserimento devono rientrare nelle condizioni previste all'art 19 del decreto citato nelle premesse.

Gli animali verranno ritirati dall'Associazione, previa certificazione veterinaria, come da allegato I del decreto 31 dicembre 2021, che ne attesti lo stato di salute, la possibilità ad essere adottati alla fine del percorso di riabilitazione o la loro destinazione esclusiva nelle strutture dell'Associazione, se richiesto espressamente.

Gli animali usciranno dallo stabulario, al momento della cessione alla associazione, come animali d'affezione, e non saranno quindi più considerati come animali soggetti alla normativa relativa agli animali destinati ad usi scientifici.

Gli animali all'atto dell'invio potranno essere accompagnati da materiale necessario al loro mantenimento (cibo, lettiera etc...).

Articolo 2 - Impegni dell'Università

I docenti e ricercatori dell'Università, responsabili di progetti di ricerca che prevedono l'utilizzo degli animali sopra specificati a fini sperimentali, segnaleranno periodicamente al Responsabile del benessere e della cura dello stabulario o suo delegato, tipo e numero di animali che potrebbero essere reinseriti e quindi inviati all'Associazione.

Il Responsabile del benessere e della cura o suo delegato redigerà periodicamente il numero e la specie degli animali disponibili per l'adozione e lo comunicherà al Veterinario designato per le valutazioni di sua competenza.

Una volta definiti gli animali che per caratteristiche potranno essere ceduti, il Responsabile del benessere o suo delegato si interfacerà direttamente con l'associazione per pianificarne la cessione.

Sarà compito del responsabile del benessere o suo delegato redigere la documentazione necessaria per procedere con la cessione degli animali all'Associazione.

Il responsabile del benessere renderà conto all'OPBA, con frequenza mensile, le attività svolte nell'ambito del presente accordo di collaborazione.

Articolo 3 - Responsabile delle attività

L'associazione La Collina dei Conigli indica quale proprio responsabile della collaborazione la dott.ssa Marina Giorgi, e-mail: mgiorgi@lacollinadeiconigli.net

L'Università degli Studi di Trieste indica come responsabile della collaborazione, che è tenuto a presentare all'Ateneo una relazione annuale sull'attuazione dell'Accordo, il responsabile del benessere e della cura animale Dott.ssa Paola Zarattini, e-mail: pzarattini@units.it.

Articolo 4 - Impegni dell'Associazione

L'Associazione curerà il riadattamento degli animali ad un tenore di vita più simile a quello che troveranno nelle famiglie che li adotteranno seguendo protocolli ormai sperimentati o, nel caso non si realizzino le condizioni per il loro inserimento in ambito domestico, ne curerà la permanenza nelle proprie strutture, assumendosi la piena responsabilità di assicurare all'animale le migliori ed appropriate condizioni di vita in accordo con le esigenze fisiologiche ed etologiche della loro specie.

Il trasferimento della proprietà degli animali in capo all'Associazione si verificherà a decorrere dalla data di consegna dei medesimi, a fronte di una dichiarazione di cessione, e con liberazione dell'Università da ogni obbligo nei confronti degli animali ceduti in ordine al loro benessere e da ogni responsabilità nei confronti di terzi per eventuali danni a persone e/o a cose conseguenti a qualsiasi forma di rapporto o contatto con gli animali ceduti.

Articolo 5 - Oneri connessi all'attuazione dell'accordo

Gli animali verranno ceduti a titolo gratuito dall'Ateneo all'Associazione.

La cessione degli animali per il loro reinserimento non comporta il pagamento di alcun corrispettivo da parte dell'Ateneo a favore dell'Associazione.

Il trasporto degli animali dagli stabulari dell'Università alle strutture dell'Associazione verrà effettuato a cura e a spese di quest'ultima in accordo alla normativa applicabile per gli animali d'affezione.

Articolo 6 - Clausola di non concorrenza

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, chiunque ne sia a conoscenza e/o il Referente universitario della Convenzione di cui all'art. 3, è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione da parte dell'Università.

Articolo 7 - Clausola di limitazione di responsabilità

L'Associazione non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università non si assume le obbligazioni dell'Associazione né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Associazione.

È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dall'Associazione; è parimenti esclusa ogni garanzia dell'Associazione per le obbligazioni contratte dall'Università.

Articolo 8 - Codici etici e di comportamento

L'Associazione dichiara di aver preso visione e accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico e di Comportamento e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati dall'Università e consultabili nel sito web dell'Ateneo.

Articolo 9 - Coperture assicurative e Sicurezza

L'Associazione garantisce copertura assicurativa ai propri dipendenti/al proprio personale eventualmente impegnati/o nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione anche presso i locali dell'Università.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione,

nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell'ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR"), dal D. Lgs 196/2003 "Codice privacy", modificato dal D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nella presente Convenzione in rappresentanza delle Parti sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della presente Convenzione e dell'esecuzione del rapporto giuridico che ne discende conformemente alle informative rese ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

Ciascuna Parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del proprio sito web.

Articolo 11 - Durata dell'accordo e procedure di rinnovo

Il presente accordo entra in vigore alla data della sua stipulazione e avrà la durata di tre (3) anni, con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto con preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza.

L'Organismo preposto al Benessere degli Animali dell'Ateneo in base ai compiti ad esso affidati dall'art 26 del Decreto Legislativo 26/2014 si farà promotore, nel caso, di proporre tale rinnovo.

Articolo 12 - Recesso e risoluzione dell'accordo

Le parti hanno la facoltà di recedere dal presente accordo ovvero di risolverlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi o alternativamente mezzo pec con analogo preavviso.

Per Università degli Studi di Trieste: ateneo@pec.units.it

Per la Collina dei Conigli ODV: lacollinadeiconigli@pec.net

L'Università si riserva altresì il diritto di recedere per giusta causa con effetto immediato qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti anche potenzialmente occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie, ovvero quando risulti attività in

concorrenza o in conflitto di interessi con quella dell'Università stessa.

Le parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso, con eccezione, salvi diversi accordi, del caso previsto al comma precedente.

Articolo 13- Controversie

Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Trieste.

Articolo 14 - Registrazione e spese

La presente convenzione non ha contenuto economico. Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite paritariamente fra le Parti.

La presente convenzione è firmata digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 con spese a carico della Parte richiedente.

È esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.lgs. 117/2017.

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

LA RETTRICE

Prof.ssa Donata Vianelli

**PER L'ASSOCIAZIONE "LA COLLINA DEI
CONIGLI ODV"**

IL PRESIDENTE

Dott. Ing. Stefano Martinelli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli artt. 7 (Clausola di limitazione della Responsabilità) e 13 (Controversie) della presente Convenzione.

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

LA RETTRICE

Prof.ssa Donata Vianelli

**PER L'ASSOCIAZIONE "LA COLLINA DEI
CONIGLI ODV"**

IL PRESIDENTE

Dott. Ing. Stefano Martinelli

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.